



Roma, 27.03.2013
Prot. n°351/AA/ff

**Al Dott. Vincenzo Stalteri
Presidente Del. Tratt. Area Dirigenza**

e, p.c.

**Al Dott. Giuseppe MARANI
sub-commissario delega al personale**

OGGETTO: RICHIESTA CONVOCAZIONE URGENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE – AREA DIRIGENZA.

La UIL-FPL presenta formale richiesta per la convocazione urgentissima di una seduta di Delegazione Trattante per l'area della dirigenza, ricordando che l'ultima seduta si è tenuta il 12 febbraio 2013, nel corso della quale si era convenuto di iniziare ad affrontare le tematiche 8-10 giorni dopo.

Ad oggi, alle precedenti tematiche, tra le quali ancora irrisolta è la costituzione al 1 gennaio 2013 del Fondo salario accessorio – area dirigenza, se ne aggiungono altre, derivate dalla Deliberazione Commissariale n. 26 del 20/3/ 2013, con la quale si approva la macro-struttura dell'Ente e le modifiche al vigente Regolamento di organizzazione dei Servizi. Di seguito, le problematiche più salienti che da essa derivano.

1. Il comma 12 del modificato art. 18 del Regolamento di organizzazione, in maniera alquanto originale, disapplica norme contrattuali del vigente CCDI area dirigenza. Come è noto, il contratto è <<legge tra le parti>>; pertanto, le modifiche hanno valore solo se raccolte in un nuovo CCDI, concordate e firmate tra le medesime parti. Per conseguenza, **il limite temporale dei 12 mesi per l'attribuzione di incarichi dirigenziali ad interim non può ritenersi disapplicato ed è tuttora efficace.**
2. Nel testo della citata Delibera 26/2013 si fa riferimento alla necessità di procedere alla nuova pesatura delle posizioni dirigenziali. Ma, in funzione della modifica alla macro-struttura, sono da ridefinire, in sede di Delegazione trattante, i criteri rispetto ai quali attribuire le indennità di posizione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera g) del CCNL 1998-2001 area dirigenza.

Cogliamo l'occasione per esternare alcune riflessioni scaturenti dalla medesima Deliberazione Commissariale n. 26/2013.

La prima. Per quanto vera sia l'affermazione che <<la proposta della nuova macro-struttura è stata oggetto di confronto....con le OO.SS.>>, è nostra opinione che, ben poco delle indicazioni di parte sindacale siano state recepite. Il risultato che ne deriva, a nostro avviso, è una macro-struttura poco coraggiosamente modificata, e che poco innova verso migliori e più efficaci soluzioni organizzative.

La seconda. Visto che si apponevano modifiche al Regolamento di organizzazione, a nostro avviso sarebbe stato il momento giusto per modificare anche quelle parti dalla UIL-FPL più volte segnalate. Il dirigente, oltre alla responsabilità della gestione delle risorse finanziarie e strumentali (art. 17, comma 2, lettera c) del Regolamento di organizzazione, così come modificato dalla Deliberazione commissariale n. 26/2013), ha anche la responsabilità della gestione delle risorse umane assegnate, così come si evince dalla lettura degli artt. 5 – comma 2, e 17, comma 1 – lettere e) ed e-bis) del D. Lgs. 165/2001 ss.mm.ii; per comodità di lettura, si riportano di seguito i testi:

art. 5 – comma 2 D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii.

Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici.

Art. 17 . comma 1 D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii.

e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici anche ai sensi di quanto previsto all'art. 16, comma 1, lettera l-bis.

*e-bis) effettuano la valutazione del **personale** assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti.*

Non dovrebbe, quindi, sfuggire ad alcuno la necessità di modificare sia il Regolamento di Organizzazione che il Regolamento dell'Area P.O. in tutte quelle parti, più volte dalla UIL-FPL segnalate, dove viene contratto il ruolo della Dirigenza, così come disegnato dalle vigenti normative, a vantaggio della figura del Direttore di Dipartimento. Non riusciamo a capire a chi non torni utile ripristinare le normative regolamentari in linea con le normative delle leggi statali sulla materia.

La terza. Nell'applicazione del principio di competenza e, maggiormente, in quello di rotazione, sarebbe stato opportuno e condivisibile che fossero stati individuati i criteri applicativi prima di attribuire gli incarichi dirigenziali, in ottemperanza della massima trasparenza nelle scelte che l'Amministrazione intende perseguire.

Per tutte le motivazioni sopra esposte, la UIL-FPL ritiene urgentissima la convocazione della Delegazione trattante per l'area della dirigenza.

Cordiali saluti.

Il Tesoriere
UIL FPL di Roma
(f.to) Angelo Angritti